

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2986

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARLO, BERTI, CATALDI, DEL SESTO, GRIPPA, GABRIELE LORENZONI, MANZO, MARTINCIGLIO, SCERRA, TERMINI, ELISA TRIPODI, VILLANI

Introduzione dell'articolo 612-*quater* del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude

Presentata il 30 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni, i rapidi cambiamenti sociali, nonché l'introduzione della digitalizzazione nella sfera pubblica e privata richiedono una riflessione generale al fine di creare nuovi modelli di vita collegati all'utilizzo del *web*, di *internet* e degli *smartphone* e, più in generale, di strumenti tecnologici in grado di avvicinare i singoli individui alla rete, attraverso sistemi che assicurino comunicazioni fluide e, al contempo, veloci.

La tracciabilità di foto, di immagini e di video immessi nel *web* e condivisi con estrema facilità da un bacino di utenza sempre più vasto risulta sempre più difficile e, a volte, quasi impossibile, abolendo i confini che separano la sfera pubblica da

quella privata e mostrando le lacune della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza degli individui per quanto concerne la sua applicazione al mondo del virtuale e del *web*.

Partendo da tali osservazioni, la presente proposta di legge intende affrontare il problema relativo all'utilizzo e alla condivisione di immagini alterate di nudi di donna, rese fruibili gratuitamente in rete, senza il previo consenso dell'interessata.

La manipolazione artificiale delle immagini è resa possibile, in particolare, dalle applicazioni di ultima generazione di *software* di facile reperibilità ed eliminazione, create per l'utilizzo specifico su *smartphone*, *tablet* e *personal computer* e in grado di aumentare le funzionalità e le prestazioni

di tali strumenti e non regolamentate da specifiche normative.

Con la creazione di *software* di ultima generazione, acquistabili gratuitamente o a costi molto ridotti, è oggi possibile utilizzare immagini di corpi femminili e manipolarle al fine di trasformarle in foto realistiche di stampo pornografico.

Un *software* di questo tipo, noto con il termine « *deep nude* », utilizzato prima in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America e poi in Italia da poco più di un anno, consente di ottenere foto nude di un soggetto, a sua insaputa, ledendone dunque la dignità e la riservatezza, al fine di immettere in rete l'immagine alterata senza alcuna preventiva autorizzazione.

Attualmente non esiste alcuna norma che tuteli le vittime di tale fenomeno, in gran parte donne, e che, quindi, preveda adeguate pene per coloro che violano in questo modo l'intimità di soggetti ignari e non consenzienti. In merito si segnala l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito della diffusione del fenomeno, il 23 ottobre 2020 ha deciso di intervenire annunciando l'apertura di un'istruttoria nei confronti del *social network* « Telegram », richiedendo informazioni sul rispetto delle norme e sulla protezione dei dati personali, nonché sulle finalità e sulle modalità di conservazione delle immagini ottenute tramite l'applicazione *deep nude*.

La manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude contribuisce all'aumento vertiginoso e incontrollato della violenza di genere, provocando discriminazioni e furti di identità: il 30 per cento delle immagini modificate riguarda donne famose e il restante 70 per cento donne, ragazze e, nel peggiore dei casi, bambine appartenenti alle cosiddette « persone comuni ».

Al fine di garantire un'adeguata ed efficace tutela delle vittime del fenomeno descritto, la presente proposta di legge inserisce nel codice penale l'articolo 612-*quater*, che prevede una multa da 6.000 a 16.000 euro e la reclusione da due a sette anni per chi invia, cede, pubblica o diffonde immagini manipolate di nudo appartenenti a persone fisiche riconoscibili, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici e di applicazioni, allo scopo di trarre in inganno l'osservatore.

La pena è aumentata nel caso in cui il fatto è commesso dal coniuge, separato o divorziato, ovvero da chiunque abbia avuto una relazione affettiva con la persona offesa.

La persona offesa ha sei mesi di tempo per presentare querela, con possibilità di ritiro della stessa per via processuale, fermo restando il caso in cui si procederà d'ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-quater. — (*Manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude*) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invia, cede, pubblica o diffonde immagini di persone reali, comunque identificabili, manipolate artificialmente mediante l'uso di strumenti tecnologici o di sistemi di intelligenza artificiale allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude idonee a trarre in inganno è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 6.000 a euro 16.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».



18PDL0140840